



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Relazione illustrativa

1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81» prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, anche alla Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco» e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tali decreti devono essere emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale.

Fino all'emanazione di tali decreti, nelle strutture citate si applicano, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 81, le disposizioni attuative dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, contenute nel decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

Sullo schema di decreto sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno; è stato acquisito il concerto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della semplificazione e la pubblica amministrazione; acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato.

2. Campo di applicazione del regolamento

L'unito schema di decreto interministeriale è volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 e a garantire il perseguimento delle



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

finalità ivi indicate, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali.

Per quanto concerne, in particolare, gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le particolari esigenze trovano fondamento nella peculiarità degli ambienti di lavoro ove si svolgono le attività volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare capacità e prontezza di impiego del personale operativo e il relativo addestramento; nell'esigenza di tutelare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nello specifico, le particolarità costruttive e di impiego degli equipaggiamenti speciali, degli strumenti di lavoro, delle armi, dei mezzi operativi e del relativo supporto logistico, nonché di specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, presentano molteplici tipologie di rischio.

Per quanto concerne le strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, le particolari esigenze trovano fondamento nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso; nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni. Le predette particolari esigenze discendono, altresì, dalla necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.

Anche per le ragioni sopra esposte, lo schema di decreto dispone la ripartizione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle specifiche organizzazioni del personale e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in armonia con l'organizzazione gerarchica degli uffici; dispone il ricorso in via tendenziale alle sole risorse umane



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

e strumentali in dotazione; disciplina in dettaglio l'esercizio, da parte dei servizi sanitari e tecnici istituiti per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale, della vigilanza esclusiva sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Articolazione del regolamento

Lo schema di decreto è articolato in quattro capi preceduti dal preambolo.

Il preambolo, oltre a richiamare le disposizioni di rango legislativo che attribuiscono il potere esercitato con il decreto, indica le norme, anch'esse di rango legislativo, da cui discendono le peculiarità previste nella materia per la Polizia di Stato, il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale.

Esso menziona, altresì, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a riprova del fatto che, in sede di redazione dello schema, è stata verificata positivamente la compatibilità delle sue disposizioni con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del decreto, al fine di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza.

Il Capo II e il Capo III disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro.

Il Capo IV contiene le disposizioni abrogative e transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Nel dettaglio, la parte dispositiva dello schema di decreto consta di venti articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

3. Esame del testo

L'articolo 1 delimita l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le speciali modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, individuando nelle articolazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo, mentre le effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, per quanto di interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono disciplinate dall'articolo 8 e per quanto riguarda il Dipartimento dei Vigili del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dall'articolo 15.

Allo stato attuale, le strutture ricadenti nell'ultima delle citate tipologie sono individuate in dettaglio con decreto interministeriale del 30 dicembre 2008, per quanto riguarda il Dipartimento dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale, e con decreto interministeriale del 15 aprile 1997, adottato durante la vigenza dell'oramai abrogato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento alla Polizia di Stato e agli altri uffici del Ministero dell'interno.

In merito al suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di eliminare la distinzione tra aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco e articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, si ritiene opportuno mantenere la distinzione operata dal legislatore all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 laddove vengono espressamente menzionati sia il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile che il Corpo dei vigili del fuoco atteso che sia le strutture che il personale dell'uno non sempre coincidono con quelli dell'altro.

Ad esempio, mentre nel Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile operano soggetti appartenenti all'amministrazione civile dell'interno, alla carriera prefettizia e allo stesso Corpo nazionale, nelle articolazioni territoriali del Corpo operano solo soggetti appartenenti ai vigili del fuoco.

Quanto all'ambito di applicazione dello schema di decreto sotto il profilo soggettivo, l'articolo chiarisce che lo schema medesimo si applica, oltre che alle varie categorie di personale del Ministero dell'interno, anche al personale volontario del Corpo nazionale.

L'art. 2, comma 2 (divenuto comma 1) prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, nelle strutture di cui trattasi, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorchè non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Siffatta disciplina derogatoria dei criteri fissati in via generale dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008 trae origine dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione, quasi tutte quelle dell'amministrazione della pubblica sicurezza e una minima parte di quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale e di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

quelle destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, i dirigenti e funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con la conseguenza che in tali casi, in assenza di un idoneo intervento correttivo, le funzioni di datore di lavoro finirebbero per concentrarsi, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 81, nell' organo di vertice dell' amministrazione, che, tra l'altro, non potrebbe delegarle ad alcuno.

Peraltro, allo scopo di assicurare un'adeguata tutela ai datori di lavoro e ai delegati così individuati, limitati nell'espletamento dei compiti loro attribuiti dall'assenza di poter di spesa e, tuttavia, penalmente sanzionabili, il comma è completato con una clausola di salvaguardia, che mantiene ferme le responsabilità, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, dei dirigenti o funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa.

Il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, previsto dal comma 1 è completato dal comma 2 dell'articolo, che dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell' assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Infine, il comma 3 dispone che i datori di lavoro sono individuati dal Ministro dell' interno con uno o più decreti da adottarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore del presente decreto.

Considerato l'articolo 2 nel suo complesso e valutandone i contenuti in comparazione con la disciplina normativa prevista per altre realtà istituzionali, emerge che la disposizione, così come formulata accogliendo le osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delinea per il Ministero dell'interno un sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sostanzialmente analogo, *mutatis mutandis*, a quello vigente per l'amministrazione della difesa (si veda l'articolo 246, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

Entrambe le discipline sono caratterizzate evidentemente da affinità funzionali e organizzative.

In relazione all'articolo 2, il Consiglio di Stato ha chiesto di motivare ulteriormente le ragioni alla base della scelta effettuata da questa amministrazione relativamente all'individuazione del datore di lavoro, rilevando contestualmente la



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

difficoltà di ipotizzare accanto alla responsabilità del datore di lavoro e del soggetto obbligato a provvedere all'adozione delle misure di prevenzione e degli interventi strutturali e di manutenzione per cui sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa, anche l'ulteriore" *...responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione delle risorse*", comè da comma 2 del citato articolo 2.

Al riguardo, è stata valutata la necessità di operare una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/2008 in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative sia del Dipartimento della pubblica sicurezza sia del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'articolo 2, comma 1, lett.b del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che nelle pubbliche amministrazioni tanto il datore di lavoro che il delegato siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice.

L'applicazione sic et simpliciter delle norme richiamate darebbe luogo a problemi di non poco momento, in ragione della complessità delle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza comporterebbe l'attribuzione delle funzioni di datore di lavoro al Capo della Segreteria del Dipartimento, con facoltà di delega ai direttori centrali degli obblighi non esclusivi; in sede locale agli organi di vertice degli uffici periferici della Polizia di Stato.

Tale soluzione si porrebbe, tuttavia, in contrasto con le disposizioni soprarichiamate che come evidenziato esigono che il datore di lavoro o il suo delegato sia titolare di autonomi poteri di spesa in funzione dell'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si evidenzia, al riguardo, che tali autonomi poteri di spesa, evidentemente previsti in funzione dell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, non sussistono né in capo a numerosi direttori centrali né in capo agli organismi di vertice degli uffici periferici della Polizia di Stato, in quanto in ambito periferico le risorse finanziarie sono gestite esclusivamente dai funzionari delegati di contabilità speciale (prefetti) e ordinaria (direttori di scuole e direttori di autocentro) nei limiti degli accreditamenti disposti dal centro.

La previsione di una norma ad hoc che deroghi ai principi generali fissati dal decreto legislativo n. 81/2008 per il datore di lavoro; prescindendo dalla titolarità di autonomi poteri decisionali e di spesa e tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici in cui si svolge l'attività, consente di superare l'impasse derivante dall'applicazione sic et simpliciter delle disposizioni del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

decreto legislativo n.81/2008.

Allo scopo poi di garantire un'adeguata tutela ai datori di lavoro e ai delegati così come individuati, sulla base dei soli poteri di gestione dell'ufficio, e cioè privi di poteri decisionali e di spesa e, tuttavia, penalmente sanzionabili, si è ritenuto di prevedere un idoneo correttivo, facendo salve le responsabilità dei dirigenti o funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e sicurezza in quanto titolari di poteri decisionali e di spesa.

Per chiudere poi il cerchio delle responsabilità, dando coerenza logica e giuridica al nuovo impianto normativo, alla responsabilità del datore di lavoro è stata affiancata la ulteriore responsabilità dei dirigenti che sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione delle risorse.

Ciò in considerazione del fatto che i prefetti nell'ordinamento vigente, esercitano effettivamente autonomi poteri decisionali e di spesa nei limiti, però, dei fondi loro assegnati dal "centro" e, nell'ambito dell'assetto organizzativo dipartimentale, dirigente responsabile della pianificazione e gestione finanziaria e dell'assegnazione delle risorse è il Direttore centrale dei servizi tecnico logistici della gestione patrimoniale la cui responsabilità per la gestione e assegnazione delle risorse, invero, sussiste già in conformità ai principi generali dell'ordinamento.

Va precisato, tuttavia, che il predetto Direttore centrale è condizionato dalla eccezionale esiguità delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della legge di bilancio; tale dirigente, nell'ambito dell'impianto sopra delineato finirebbe con l'essere individuato come l'anello terminale di una catena di rinvii di responsabilità.

Per quanto riguarda invece le articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la necessità di derogare ai principi di carattere generale stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) è conseguente alla ridefinizione della struttura organizzativa del sistema dei centri di spesa individuata con la direttiva del 21 novembre 2014 che ha ridotto i centri di spesa del Corpo nazionale da 118 a 18.

Il nuovo modello organizzativo che assegna ai soli direttori regionali la responsabilità dei centri di spesa, e consente di attribuire i poteri di spesa per alcuni settori ai comandanti, che intervengono comunque nella programmazione finanziaria con la definizione dei fabbisogni in quanto responsabili della gestione delle sedi e dei servizi forniti a livello provinciale, conferma gli obblighi previsti in capo al comandante come datore di lavoro nonostante non sia più in possesso in modo esaustivo del requisito di "potere di spesa".



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Peraltro, la stessa direttiva, in ordine alla delimitazione delle responsabilità dei datori di lavoro, richiama espressamente l'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008.

Per quanto concerne l'esigenza rappresentata dal Consiglio di Stato di una più chiara ed univoca delimitazione della responsabilità dei soggetti che rivestono incarichi da cui derivano compiti e doveri propri del "datore di lavoro", si ritiene che in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'interno previsti dall'articolo 2, comma 3, con i quali saranno individuati i datori di lavoro, tale esigenza potrà più opportunamente essere soddisfatta.

L'articolo 3 delinea i ruoli attribuiti alle figure del dirigente e del preposto negli ambienti di lavoro, riprendendo le definizioni del decreto legislativo n. 81; in particolare, la definizione di "dirigente" assume particolare rilevanza, giacché è previsto che, ai fini dell'applicazione concreta della normativa nei diversi e molteplici ambienti di lavoro, a tale figura possa anche corrispondere personale non avente qualifica dirigenziale, ma comunque preposto alla gestione di unità organizzative.

In merito a tale articolo, è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato di sostituire la parola "lavoratore" usata nello schema di provvedimento con la parola "soggetto".

L'articolo 4 si occupa delle segnalazioni e della trasmissione dei dati e delle informazioni che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, da un lato, e per quello dell'amministrazione civile dell'interno, dall'altro.

Quanto al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, le segnalazioni e le trasmissioni in questione si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza dell'amministrazione dell'interno, come indicati al successivo articolo 6 dello schema di decreto.

I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tali categorie di personale sono, poi, trasmessi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. La trasmissione avviene attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le peculiarità appena descritte trovano fondamento, oltreché nei commi 1-bis e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2008, negli articoli 12-bis del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

decreto legge 23 febbraio 2009, n.2, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e l, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui, in materia assicurativa, al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la disciplina speciale dettata dai rispettivi ordinamenti.

Quanto al personale dell' amministrazione civile dell'interno, è previsto, invece, che le segnalazioni e le trasmissioni alle amministrazioni interessate avvengano nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

In merito all'articolo 4 sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio di Stato di consultare il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno n.196, e di inserire nel preambolo del regolamento il riferimento normativo al "Codice dell'amministrazione digitale", decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

L'articolo 5 prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia istituito avvalendosi esclusivamente di personale delle rispettive amministrazioni, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenze.

La disposizione trova fondamento nell'esigenza di tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni gestite nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 dello schema di decreto.

La norma, tuttavia, al comma 3 riconosce alle amministrazioni la facoltà di avvalersi della consulenza di personale tecnico esterno in possesso delle conoscenze professionali necessarie, laddove si renda necessario valutare particolari rischi per i quali non si hanno adeguate professionalità interne. Per quanto attiene l'osservazione formulata dal Dipartimento della Funzione pubblica circa la contraddittorietà tra la previsione del comma 3 e quella comma 1, si precisa che questa ultima costituisce la regola, mentre quella del comma 3 l'eccezione che si rende necessaria in ragione dell' eventualità, che non può escludersi, che l'amministrazione non disponga delle professionalità occorrenti ai fini di una compiuta valutazione del rischio.

Si tratta quindi di una contraddittorietà solo apparente che può essere superata. Al fine di assicurare maggiore coerenza al testo sono state inserite al comma 1 le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3".

In merito a tale disposizione il Consiglio di Stato ha rilevato che la possibilità di far ricorso a personale estraneo all'amministrazione per i servizi di prevenzione e protezione costituendo un'eccezione alla regola va adeguatamente motivata.

Si è, conseguentemente, provveduto ad aggiungere all'articolo 5 comma 2, le



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

parole "sulla base di idonea motivazione" dopo le parole "...ai sensi delle disposizioni vigenti...".

Gli articoli 6 e 7 individuano, rispettivamente, gli organi deputati a svolgere l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture indicate dall'articolo 1 dello schema di decreto e le relative competenze.

Tali disposizioni sono conformi a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 81, che sancisce l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, ivi comprese le aree riservate o operative o che presentano analoghe esigenze.

Il comma 2 dell'articolo 6, nella precedente formulazione, prevedeva che "il personale assegnato agli uffici di vigilanza non può prestare attività di consulenza e di medico competente nelle sole strutture indicate dal comma 1 del presente decreto".

Il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto la disposizione in contrasto con il divieto di carattere generale previsto espressamente dagli articoli 13, comma 5, e 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo cui il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza né di medico competente.

In accoglimento della suddetta osservazione, il comma 2 dell'articolo 6 è stato soppresso.

In relazione all'articolo 7 si devono segnalare due modifiche suggerite dal Consiglio di Stato.

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 l'espressione "di norma", che potrebbe dare adito ad incertezze applicative, è stata sostituita con le parole "ove possibile", mentre al comma 2 dello stesso articolo sono state soppresse le parole "di cui almeno uno".

I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica composta di tre medici competenti.

La norma che originariamente prevedeva che uno solo dei tre membri fosse medico competente è stata modificata nel senso voluto dal Consiglio di Stato che ha sottolineato la necessità che tutti i membri fossero medici competenti, trattandosi, nel caso di specie, di un giudizio di secondo grado.

La commissione medica è individuata con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2.

La norma, finalizzata a garantire un adeguato livello di terzietà dell'organo



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

decisorio, riprende, *mutatis mutandis*, la disciplina dettata per il personale dell'amministrazione della difesa (articolo 260, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

Inoltre, quando gli uffici di vigilanza e la commissione medica non dispongano delle risorse occorrenti possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, di personale tecnico esterno all'amministrazione in possesso delle conoscenze professionali necessarie.

Anche in tale caso il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno che i provvedimenti, con i quali vengono acquisite le attività di personale non interno all'amministrazione, vengano adeguatamente motivati.

Pertanto, sono state aggiunte al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "...secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti" le seguenti parole "sulla base di idonea motivazione".

L'articolo 8 è disposizione di apertura del Capo II dedicato all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo individua in dettaglio le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative, che debbono essere tenute presenti nell'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei predetti uffici; tali esigenze sono state tratteggiate sopra, nelle premesse della presente relazione. Inoltre, dispone che negli uffici medesimi siano in ogni caso salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

Il Consiglio di Stato, a tal riguardo, ha osservato che, nel comma 2 dell'articolo 8, le particolari esigenze fanno riferimento "alle attività istituzionali" laddove sembrerebbe opportuno invece richiamare il "servizio espletato", così come indicato dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n.81.

Pertanto si è provveduto a sostituire le parole "alle attività istituzionali" con quelle del "servizio prestato".

L'articolo 9 è dedicato alle funzioni di medico competente.

Tali funzioni sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Polizia di Stato.

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui, sempre ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con mezzi e personale dell'amministrazione, è possibile ricorrere a convenzioni, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui trattasi nè per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative che in quelle che presentano analoghe esigenze.

Il personale esterno di cui si avvale l'amministrazione per le esigenze sopradette deve possedere i requisiti e i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n.81 del 2008

La norma è stata integrata nel senso auspicato dal Consiglio di Stato.

Si è specificato che le convenzioni vengono stipulate con enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e, pertanto sono state aggiunte, dopo le parole "...apposite convenzioni ..." le parole " con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario".

Sempre con riferimento all'articolo 9, comma 3 (medico competente coordinatore), il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di definire meglio la dimensione organizzativa che determina l'esigenza dell'istituzione del medico coordinatore e come si intende regolare sia la modalità di conferimento dell'incarico sia l'attività di coordinamento, atteso che quest'ultima è delineata dall'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo n.81 del 2008 con riferimento alla realtà aziendale privata.

Al riguardo, si rappresenta che, in via preliminare, non si ritiene di poter condividere l'assunto secondo il quale il comma 6 dell'articolo 39 del d.lgs n.81/2008 farebbe esclusivo riferimento alle realtà aziendali private, in quanto, a parere di quest'ufficio, il riferimento ad "aziende con più unità produttive" contenuto nello stesso comma può trovare applicazione anche il relazione alle aziende pubbliche e alle unità organizzative in cui l'amministrazione si articola.

Infatti per "azienda" deve intendersi un sistema in cui gli elementi costituenti sono organizzati per raggiungere uno scopo; l'"azienda" si configura, infatti, come un insieme di persone e mezzi coordinati per la soddisfazione di un bisogno. In tal senso sono elementi essenziali di un'azienda le persone, i beni, la struttura organizzativa, e le operazioni per il raggiungimento del fine, e il fine stesso. Analoghi elementi possono rinvenirsi nelle unità organizzative dell'Amministrazione.

Con riferimento alle attribuzioni dei medici della Polizia di Stato, si evidenzia che il decreto legislativo n.334 /2000 individua tra queste anche quella di medico competente; l'attività di medico competente è, peraltro, inserita in un sistema



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

articolato e complesso che comprende molteplici funzioni.

I medici della Polizia di Stato sono, infatti, deputati all'espletamento dei compiti di medicina preventiva e di igiene, di medicina legale e medicina del lavoro, oltre a svolgere attività clinico-assistenziale, formativa e di primo soccorso e a costituire un supporto per varie attività istituzionali, come i voli di rimpatrio per immigrati clandestini, il controllo di assunzione di stupefacenti su strada, unitamente a pattuglie della Polizia Stradale, ecc ...

Quanto agli uffici sanitari dislocati sul territorio, nell'ambito dei quali i medici della Polizia di Stato prestano la propria attività, ve ne sono alcuni che afferiscono più uffici, dotati di autonomia gestionale e con una propria scala gerarchica quali l'ufficio sanitario provinciale, incardinato presso ogni questura, a cui afferiscono oltre alla questura, le articolazioni della polizia stradale, ferroviaria, nonché altri uffici di polizia presenti sul territorio.

Va inoltre segnalato come in un ufficio sanitario possano operare più medici (anche più medici competenti) di cui uno con funzione di direzione, che sovrintende alle diverse attività istituzionali, comprese quelle proprie del medico competente.

E' evidente come in tali ambiti si renda indispensabile un'attività di coordinamento, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane strumentali disponibili oltre che dei compiti propri dell'ufficio stesso.

Tale esigenza di coordinamento può ravvisarsi anche in relazione alle attività di medicina del lavoro ed è, pertanto, a questo fine e con riferimento agli uffici sanitari soprarichiamati che l'articolo 9 del regolamento prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore, allo scopo di assicurare la migliore organizzazione delle risorse disponibili in relazione a programmazione e calendarizzazione delle visite, assegnazione di supporto infermieristico o amministrativo, stipula di convenzioni per visite specialistiche, assegnazione di locali e strumentazione in funzione dei vari compiti e, infine, armonizzazione delle attività del medico competente con le altre attribuzioni previste istituzionalmente, stabilendo anche le relative priorità diverse nelle differenti occasioni, nonché un equo accesso all'attività di aggiornamento professionale.

A ciò, si aggiunga che il medico competente coordinatore avrebbe anche il compito di assicurare il flusso informativo necessario, sia in relazione a norme, circolari, o disposizioni ricevute, sia in relazione ai diversi adempimenti richiesti, garantendo al contempo l'uniformità dei protocolli e dei criteri di giudizio nella valutazione dell'idoneità all'espletamento delle mansioni e la raccolta di tutte le informazioni disponibili volte allo studio dei diversi profili di rischio onde contribuire all'aggiornamento dei relativi protocolli.

In conclusione, il medico competente coordinatore può individuarsi nel



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

direttore dell'ufficio sanitario cui afferiscono più uffici o nel quale operano più medici competenti; esplicitarlo con una norma è del tutto in linea con i dettami ed il fine dello schema di regolamento in oggetto.

E' stato infine aggiunto un comma 4 con il quale si specifica che Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente.

Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, conformando anche in questo caso le relative procedure alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81/2008.

La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

L'articolo si chiude con la previsione che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno il diritto di ricevere le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 11 attiene all'informazione, formazione e addestramento del personale che deve essere assicurata dal datore di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione in ruolo che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

In proposito il Consiglio di Stato ha suggerito di integrare il testo della disposizione specificando le modalità con le quali l'informazione viene realizzata.

Si è proceduto pertanto ad inserire, il seguente comma 2: "2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

modalità ritenute dal datore di lavoro più idonee ad assicurarne la facile comprensione da parte dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici".

Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.

L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso le strutture dallo stesso individuate (comma 4).

L'articolo 12 prevedeva che, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81/2008 a carico dei soggetti ivi indicati, i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione e i mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche "procedure elaborate" sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare d'uso / istruzione di impiego e manutenzione.

Con riferimento a tale disposizione il Consiglio di Stato suggerisce di chiarire il senso dell'espressione "sono disciplinati sulla base di procedure elaborate", sembrando la stessa riferirsi alla definizione di prescrizioni di carattere tecnico e se il personale che svolge il controllo tecnico, la verifica o il collaudo sia dell'amministrazione dell'interno.

Al riguardo, all'articolo 12, comma 1, sono state sostituite le parole "procedure elaborate" con "disposizioni adottate"; sopresse le parole "'d'uso/istruzione" ed inserite, dopo le parole "di impiego" le seguenti "o del manuale d'uso".

Sono state, quindi, aggiunte le parole "di specifici" dopo le parole "...da parte del personale in possesso..." e la parola "dei" è stata sostituita con "di"

La parola "disposizioni" è stata inserita in luogo di "procedure" in quanto la definizione di queste ultime si concretizza con l'adozione di disposizioni contenenti regole e norme, elaborate sulla scorta dello specifico e menzionato capitolato tecnico, contratto, disciplinare di impiego e/o manuale d'uso e manutenzione.

Inoltre, il disciplinare di impiego viene redatto ed elaborato dall'amministrazione, il manuale d'uso e manutenzione è a cura del produttore.

L'Alto consesso ha suggerito, altresì di chiarire se il personale che svolge il controllo tecnico, la verifica o il collaudo sia dell'amministrazione dell'interno.

A tal riguardo il Dipartimento della pubblica sicurezza ha precisato che per tali operazioni viene coinvolto personale del Dipartimento della pubblica sicurezza in



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

possesso di requisiti conseguiti attraverso uno specifico percorso di formazione professionale, interno all'amministrazione, ovvero previsti dalla vigente normativa di settore.

L'articolo 13, nel ribadire l'obbligo del datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, prevede che i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi indicati all'articolo 12 dello schema di decreto, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi, affinché ne tengano conto nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con il terzo comma, viene stabilito che la valutazione dello stress-lavoro, sempre ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n.81 del 2008, viene definita in base alle indicazioni della commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

L'articolo 14, al primo e secondo comma, detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze.

Con specifico riferimento all'elaborazione di quest'ultimo documento unico di valutazione dei rischi di interferenze, tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo 1 e quelle svolte dalle imprese appaltatrici dei servizi, opere o forniture, la disposizione del comma 2 prevede che esso sia elaborato dal datore di lavoro committente, ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi di interferenza collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

Ai sensi del terzo comma, il datore di lavoro non risponde dei rischi propri dell'impresa appaltatrice, a carico della quale restano tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 nei confronti dei lavoratori dell'impresa stessa.

L'articolo 15 è norma di apertura del Capo III, dedicato all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Corpo nazionale

Esso individua, come soggetti destinatari della specifica disciplina, il personale permanente e volontario del Corpo nazionale e il personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, compreso quello che opera in situazioni di emergenza.

Su suggerimento del Consiglio di Stato, al comma 1 dell'articolo 15 sono state aggiunte le parole "le peculiari e specifiche" dopo le parole "Il presente capo disciplina" ed anche alla fine del comma è stato aggiunto il seguente periodo "tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative".

Nel comma 2, sono sostituite le parole "attività istituzionale" con quelle "servizio prestato" in analogia a quanto corretto all'articolo 8, comma 2.

Il comma 3, riprendendo la disposizione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 1999, n. 450, prescrive che il personale del Corpo nazionale, fatto salvo il dovere di intervento, adotti le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

La disposizione contenuta nel comma 4 risponde all'esigenza operativa di disporre e utilizzare vestiario, strumenti, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, mezzi operativi ecc., le cui caratteristiche e peculiarità, derivanti dalle modalità e dalle finalità di impiego, siano garantite da specifiche disposizioni tecniche, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei Vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei Vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati, il cui personale deve essere in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

A seguito del parere del Consiglio di Stato sono state apportate alcune modifiche al comma 4.

Si è proceduto ad eliminare le parole "o culturali"; "ordinari"; "anche privati, il cui personale deve essere in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente".

Inoltre, al comma 4 dell'articolo 15 si aggiunge dopo le parole "organi tecnici di controllo" il periodo "aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", in analogia alla formula utilizzata nell'articolo 7 del DPCM n.231 del 2011 di disciplina delle particolari esigenze connesse all'espletamento



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

delle attività del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione dei vestitari, materiali e, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale.

In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento solamente all'interno delle sedi e infrastrutture di competenza (comma 1).

La valutazione dei rischi, compete ai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini accennati nel periodo precedente, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Al datore di lavoro e al dirigente, destinatari delle forniture in questione, spettano la verifica della completezza della documentazione tecnica e della funzionalità delle forniture medesime, nonché l'individuazione, la formazione e l'informazione del personale abilitato al loro utilizzo.

Per le aree e luoghi in cui il personale del Corpo nazionale si trova ad operare, diversi da quelli indicati al comma 1, il comma 3 detta una specifica disciplina che tiene conto dell'immediatezza e dell'urgenza degli interventi di soccorso da prestare, dell'imprevedibilità degli scenari incidentali da gestire e della difficoltà di valutare preventivamente le conseguenze che possono derivare dagli scenari medesimi. In particolare, per le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene a tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità, è stabilita la non applicabilità delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 81, concernente i luoghi di lavoro. Inoltre, in dette aree, gli obblighi del datore di lavoro connessi alla valutazione dei rischi sono compensati dall'adozione di una o più misure alternative, quali, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative, di aggiornamento, disposizioni interne, manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici.

Il comma 4 dispone, altresì, che le predette misure alternative si applichino anche nelle aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi ed infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. In tali circostanze è prevista, un'ulteriore misura compensativa costituita dalla preliminare pianificazione delle attività da svolgere.

Ai sensi del comma 5, per i soggetti che cooperano con il Corpo nazionale



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

negli interventi di istituto, non aventi rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti cooperanti.

Il comma 6 chiarisce che per il personale operativo del Corpo nazionale, proprio in virtù dei compiti istituzionali del Corpo medesimo nel settore della sicurezza, la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono espletati nell'ambito di corsi formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, di corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, nonché, su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, di seminari e conferenze svolti anche da amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.

Ai sensi del comma 7, la formazione e l'aggiornamento del predetto personale operativo in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 81, sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.

Al comma 8 è previsto che per la registrazione e il controllo degli obblighi formativi ai sensi del decreto legislativo n. 81, il Corpo nazionale si avvalga del libretto individuale della formazione, già previsto per il personale del Corpo nazionale, ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.

Con il comma 9 viene previsto che, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo nr.81, la valutazione dello stress lavoro correlato è definito tenendo conto delle particolari modalità e caratteristiche delle prestazioni lavorative.

L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, che la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata è effettuata dal personale dell'Ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Il comma 2 detta una specifica disposizione, coerente con quelle di cui al precedente articolo 16 e con le motivazioni ivi espresse, che esclude la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento nei casi in cui occorra allestire un cantiere per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di soccorso, come accade, ad esempio, nelle aree terremotate o alluvionate, ove vi è la necessità di eseguire anche i lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81.

L'articolo 18, al comma 1, prevede che, in virtù della specifica disciplina ordinamentale del Corpo nazionale, la funzione di medico competente sia svolta dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

nazionale in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 51, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, ovvero dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico.

A tal riguardo il Consiglio di Stato suggerisce di prevedere una diversa formulazione che valga a recuperare il contenuto dell'indicata disposizione sotto forma di requisiti.

Si è, quindi, modificato il testo del comma 1 dell'articolo 18, prevedendo che tra i requisiti previsti per svolgere le funzioni di medico competente richiesto ai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale sia valida l'attività svolta per almeno quattro anni come medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti del Ministero dell'interno.

Pertanto, nel testo del comma 1 dell'articolo 18 è inserito, dopo l'espressione "dirigenti medici del Corpo nazionale" il seguente periodo: "che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore di medicina del lavoro nell'ambito delle strutture del Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n.81 del 2008, designati a livello centrale e periferico"

Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

Ai sensi del comma 2, in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali.

Il comma 3 stabilisce che per il personale del Corpo nazionale la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81, sia disciplinata con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

L'importanza di tale previsione è da individuare nell'esigenza di sottoporre il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale agli specifici accertamenti sanitari, con tempi e modalità opportunamente definiti con provvedimento interno, atteso che lo stesso viene impiegato anche in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Infine, all'articolo 18 che disciplina la figura del medico coordinatore, come richiesto dal Consiglio di Stato, è stato aggiunto il seguente ultimo comma 4: "Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

l'incarico di coordinatore”.

L'articolo 19, disposizione di apertura del Capo IV, prevede, al comma 1, l'abrogazione del decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Il comma 2 dispone che, in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze, nell'ambito delle strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, restino individuate in via transitoria dal decreto interministeriale del 15 aprile 1997, adottato ai sensi dell' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Come si evince dal quarto e quinto capoverso del preambolo dello schema di decreto, l'analoga disposizione transitoria non occorre per le analoghe aree di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, atteso che esse sono state già individuate a regime con il decreto interministeriale 30 dicembre 2008.

L'articolo 20 dispone l'estensione delle norme del presente schema di decreto anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province di Trento e Bolzano.

L'articolo 21 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, da un lato, dallo schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, le strutture del Ministero dell'interno interessate debbono provvedere agli adempimenti derivanti dallo schema medesimo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relazione tecnica

Lo schema di decreto non individua nuovi obblighi o competenze dei datori di lavoro, dei medici competenti, degli uffici di vigilanza o di altri uffici del Ministero dell'interno rispetto a quelli previsti in via generale dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Esso si limita a disciplinare le peculiari modalità di adempimento o di esercizio degli obblighi e competenze medesimi. Peculiari modalità che, peraltro, coincidono in parte con quelle attualmente applicate ai sensi del decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

In ragione di ciò, si stima che, in conformità a quanto previsto dall'art. 305 del decreto legislativo n. 81, all'attuazione del provvedimento l'Amministrazione dell'interno provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, se del caso opportunamente razionalizzate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0-0-0-0-0-0

Anche l'articolo 7, comma 2, che pure istituisce due nuovi organismi, è neutrale sotto il profilo degli oneri finanziari.

Attualmente i ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono decisi dagli uffici di vigilanza presso gli Uffici centrali ispettivi del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Ai sensi della disposizione citata, tale funzione transita a due commissioni mediche di nuova istituzione, una per il personale in servizio nelle strutture della Polizia di Stato e nelle altre strutture del Ministero dell'interno destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, l'altra per il personale in servizio nelle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale.

In proposito, si stima che le commissioni opereranno con risorse umane, strumentali e finanziarie quantitativamente equivalenti a quelle impiegate dagli uffici preposti attualmente alla decisione dei ricorsi e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, se del caso opportunamente razionalizzate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò anche in considerazione dell'esiguo numero di ricorsi.

La neutralità finanziaria delle due commissioni è suggellata dalla clausola di invarianza contenuta negli ultimi due periodi dell'articolo 7, comma 2, in esame, che recitano: " Alle attività di tali commissioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle medesime non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato."

ANALISI TECNICO NORMATIVA

DIRETTIVA P.C.M.10 SETTEMBRE 2008

Amministrazioni proponenti: Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Titolo: "Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Corpo nazionale, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica".

Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La proposta normativa è volta a consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della Polizia di Stato, del Dipartimento di vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle altre strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

A tali fini, lo schema di decreto dispone in particolare:

- a) la ripartizione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della specifica organizzazione delle strutture e del personale interessati;
- b) il tendenziale ricorso alle sole risorse umane, strumentali ed economiche in dotazione all'Amministrazione;

c) l'individuazione delle figure deputate agli obblighi di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in armonia con la specifica organizzazione degli uffici;

d) la conferma delle competenze agli organi tecnici già previsti dal decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, ha profondamente innovato le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione di specifiche direttive comunitarie.

Già quest'ultimo provvedimento, all'articolo 1, comma 2, prevedeva, per alcuni apparati dello Stato, la necessità di tener conto, nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, "delle particolari esigenze connesse al servizio espletato". In attuazione di tale disposizione fu emanato, per il Ministero dell'interno, il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

Lo schema di decreto che si propone dà attuazione all'analoga disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e reca norme specifiche per il personale in servizio nelle strutture del Ministero dell'interno oggetto dell'intervento regolatorio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto, nel dare attuazione alle richiamate disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone l'abrogazione del decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle Regioni e delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La compatibilità con i principi in titolo è stata verificata positivamente.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto utilizza gli strumenti di delegificazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto dello schema di decreto in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali né di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali né di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per modificare o integrare le disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Dalle disposizioni dello schema di decreto non conseguono effetti abrogativi impliciti, ma solo l'abrogazione esplicita del decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, vertente sull'identica materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica della normativa vigente.

Esso contiene due disposizioni derogatorie rispetto ai principi generali in tema di individuazione del datore di lavoro e di delegato del medesimo, dettati dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81:

-l'articolo 2, comma 2, nella parte in cui dispone che nelle strutture oggetto dell'intervento regolatorio, le funzioni di datore di lavoro siano assolte dai dirigenti ovvero dai funzionari non aventi qualifica dirigenziale, che siano titolari dei poteri gestionali, anche qualora siano privi di autonomi poteri decisionali;

-l'articolo 16, comma 2, nella parte in cui prevede che, ai soli fini della valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale, i dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, assolvano le funzioni di datore di lavoro.

Tali deroghe sono fondate sulla necessità di non intaccare le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e ai peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti nelle strutture oggetto dell'intervento regolatorio.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Agli articoli 2, comma 2, e 18, comma 4, lo schema di decreto prevede atti attuativi di natura gestionale, i cui termini di adozione, in entrambi i casi pari a sessanta giorni, possono ritenersi adeguati al perseguimento delle finalità ad essi correlate.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

E' stata verificata l'insussistenza di obblighi di aggiornamento di dati e di riferimenti statistici nel caso specifico.

RELAZIONE AIR

Titolo: Schema di decreto interministeriale per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Referente: Ministero dell'interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applichi alle Forze di polizia (e quindi per quel che interessa in questa sede alla Polizia di Stato), al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e al Corpo nazionale, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento normativo è finalizzato a realizzare l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle strutture sopraindicate (Polizia di Stato, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica nel rispetto delle effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative).

In tale ottica, in analogia a quanto già previsto dal decreto interministeriale 14 giugno 1999, n.450 attualmente in vigore, viene prevista l'emanazione di un unico schema di decreto interministeriale le cui disposizioni sono volte a garantire il perseguimento delle finalità del decreto legislativo n.81 anche nelle strutture ivi individuate e per il personale che vi presta servizio, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali.

Per quanto concerne, in particolare, gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le particolari esigenze trovano fondamento: nella peculiarità degli ambienti ove svolgono le attività volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e la sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti. Per quanto concerne le strutture del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del Corpo nazionale, le particolari esigenze trovano fondamento: nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso, nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni.

Anche per le ragioni su esposte, lo schema di decreto:

1. dispone la ripartizione delle competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle specifiche organizzazioni del personale e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in armonia con l'organizzazione gerarchica degli uffici; dispone il ricorso in via tendenziale alle sole risorse umane e strumentali in dotazione;
2. disciplina in dettaglio l'esercizio da parte dei servizi sanitari e tecnici istituiti per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale della vigilanza esclusiva sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

I dati relativi agli infortuni e alla insorgenza di malattie professionali costituiscono la base di confronto con la situazione antecedente all'emanazione del decreto in esame.

In particolare il sistema prevede che le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse a datore di lavoro e al medico competente sono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli Uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi all'INAIL ai soli fini statistici ed in forma aggregata e anonima attraverso il Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni (SINP)

Quelli inerenti al personale dell'Amministrazione civile dell'interno sono inviate alle Amministrazioni interessate, secondo le ordinarie previsioni del decreto legislativo n.81 del 2008.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo reca disposizioni:

1. per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno in servizio nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e per quello in servizio nelle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi in materia di ordine e sicurezza pubblica;
2. per il personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per il personale dell'amministrazione civile dell'interno.
3. Per il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e per il Corpo permanente dei Vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i loro statuti speciali e le relative norme di attuazione e fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Val d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2008, sullo schema di provvedimento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero").

La scelta "dell'opzione zero" comporterebbe l'ulteriore vigenza del decreto interministeriale n.450/199, che, come detto, non è conforme alle disposizioni innovative introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

E' stata, pertanto, esclusa l'opzione di riferimento anche tenuto conto che la normativa primaria (articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n.81) prevede espressamente l'adozione di decreti interministeriali

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'intervento normativo dà attuazione puntuale alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81. Non sono state valutate, quindi, opzioni alternative di intervento regolatorio

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

Il metodo adottato si basa sull'analisi storica dei risultati conseguiti con applicazione della vigente normativa che, di fatto, con le opportune indicazioni si intende adeguare con il presente provvedimento, alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Quanto ai vantaggi, l'intervento regolatorio consentirà il perseguimento delle finalità del decreto legislativo n.81 anche nelle strutture del Ministero dell'interno interessate e per il personale che ivi vi presta servizio, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, alle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative, nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non si rilevano effetti su micro, piccole e medie imprese

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non reca oneri informativi né costi amministrativi a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione del provvedimento non richiede nuove o maggiori risorse finanziarie amministrative e gestionali, poiché si colloca all'interno di procedure amministrative già avviate e consolidate.

Il provvedimento reca norme di razionalizzazione organizzativa da applicare alle strutture amministrative del Ministero dell'interno coinvolte nell'applicazione del medesimo e al personale ivi in servizio. Tali norme tengono conto delle particolari e specifiche attività connesse: all'impiego del personale, alla relativa formazione, alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità della struttura organizzativa e alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività. Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

SEZIONE 6 - *Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'intervento normativo non riguarda profili rilevanti in punto di competitività dei mercati.

SEZIONE 7 - *Modalità attuative dell'intervento regolatorio*

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il regolamento sarà pubblicato nei siti web istituzionali del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, e del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Sarà oggetto da parte dei Dipartimenti del Ministero interessati, di circolari illustrative ed esplicative interessate al rispettivo personale. Non si ritiene di dover porre in essere specifiche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. In ogni caso, le misure, in gran parte di natura processuale, sono rivolte ad una platea professionale.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero dell'interno attraverso le strutture a ciò preposte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Per eventuali problematiche operative derivanti dall'applicazione del decreto sarà valutata l'opportunità di interventi correttivi sempre in via regolamentare.

E) Aspetti prioritari da monitorare e considerare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio ai fini della VIR.

Gli elementi prioritari che dovranno essere considerati e monitorati in fase di attuazione sono essenzialmente riconducibili all'incidenza del fenomeno connesso alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla maggiore o minore incidentalità rispetto alla situazione precedente

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

//